



COMUNE DI ERCHIE
Provincia di Brindisi

STATUTO COMUNALE

**Modifiche statutarie apportate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 4.5.94- 6.5.94- 24.5.94, 20.9.94, 09/11/2001 e 23/05/2008 con atti rispettivamente n.19,21,24,35,41 e 26.
Ultima modifica statutaria effettuata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/11/2015 con deliberazione n° 26.
Testo definitivo delle modifiche statutarie.**

Legge 8-6-1990, n.142.
D.Lvo n.267/2000

STATUTO COMUNALE

PREAMBOLO

- Situato geograficamente a sud-ovest di Brindisi, nell'omonima Provincia, il suo territorio è a cavallo delle Province di Taranto e Lecce.
- Ha una estensione di Km.q. 4,408 (Ha. 354 quale centro urbano; ha 312 strade e ferrovie e Km.q. 3,742 superficie agricola completamente pianeggiante con colture olearie, vitivinicole e ortive soprattutto).
- La Sede Municipale è sita in via Della Libertà, 2.
- Le sue origini sono testimoniate da ruderi del neolitico, dell'età messapica, romana e bizantina.
- Nei primi anni del 17° secolo sorge il Santuario di Santa Lucia attorno al quale si sviluppa un primo vero agglomerato urbano che ben presto diventerà l'Università di Erchie. Con l'Unità d'Italia nasce il Comune di Erchie.
- Tale nome è di derivazione messapica (contaminazione del nome del semidio Ercole- Eracle in greco).
- Il suo gonfalone consiste in un panno col fondo bianco con evidenza nella parte superiore la scritta "COMUNE DI" in ricamo d'oro e in quell'inferiore similmente "ERCHIE". Al centro campeggia lo stemma contornato da due rami intrecciati, olivo e quercia, e sovrastato da corona ducale.
- Lo stemma consiste in una fascia superiore orizzontale di colore rosso e da due campi verticali sottostanti divisi a mezzo.
- Nella parte sinistra è rappresentato Ercole che abbraccia due pezzi di una colonna spezzata e in quella destra un calice chiuso da una teca recante due occhi umani. I campi suddetti sono di colore celeste.
- Il Comune di ERCHIE è gemellato con la città di Siracusa per la comune devozione a Santa Lucia.*

* integrazione apportata con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

POTERI E FUNZIONI

- 1) Il Comune di ERCHIE è ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto.
- 4) Il Comune di Erchie promuove la formazione professionale e la diffusione della cultura quale strumento utile per lo sviluppo del territorio.
- 5) Il Comune di Erchie promuove gemellaggi e scambi culturali, economici e sociali con altri Enti, o Associazioni nazionali e stranieri.

ART. 2

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
- 2) Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
- 3) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

ART. 3

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini.
- 2) A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità.
- 3) Favorisce ogni espressione e manifestazione religiosa dei cittadini, di qualunque confessione essi siano, riconoscendo nelle Parrocchie e nelle varie associazioni le strutture specificamente a ciò demandate sul territorio, apprezzando di esse l'alta funzione sociale, tradizionale, storico - sociale, artistica e pedagogica, e collabora in tutte le iniziative a favore dei cittadini e nella programmazione e aggiornamento dei piani urbanistici ne prevederà la presenza.
- 4) Considera altresì essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali.
- 5) Favorisce l'associazionismo e la cooperazione con altri enti locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati.
- 6) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti.

ART. 4

SERVIZI SOCIALI

- 1) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
- 2) Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 3) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero.
- 4) Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio - sanitari integrati.
- 5) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica

idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7) Predispose annualmente un programma da far approvare dal Consiglio Comunale, di assistenza ed integrazione sociale per gli anziani, inabili, minori e l'infanzia in particolare.

ART. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, tutelando e promuovendo lo sviluppo dell'AGRICOLTURA, dell'ARTIGIANATO e del COMMERCIO, adottando iniziative atte a stimolare l'attività produttiva.

3) Tutela ed indirizza le attività Agricole tradizionali del territorio, sollecitando innovazioni e sperimentazioni, al fine di favorire miglioramenti produttivi e commercializzazione dei prodotti. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, attrezza un ufficio agricoltura, con funzione di informazione, coordinamento, propulsione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo del settore.

4) Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5) Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e alle espressioni delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

6) Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

7) Promuove lo sviluppo dei beni culturali, turistici e dello sport, salvaguardando il patrimonio culturale anche sul piano linguistico, di costume e delle tradizioni locali, incoraggiando e favorendo lo sport dilettantistico.

8) Promuove la creazione di nuove strutture, servizi e impianti, assicurandone l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lvo 267/2000.

9) Compatibilmente con quelle che saranno le risorse finanziarie, il Comune si adopererà per la promozione della “ Fiera di Santa Lucia “ e per la realizzazione, anche in forma associativa con

altri enti e/o privati, di un “ Quartiere Fieristico “ che contribuisca alla valorizzazione delle risorse locali.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
- 2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali. Promuove, attraverso il coinvolgimento delle strutture educative, scuole ed associazioni iniziative volte a sviluppare nei giovani una cultura del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.
- 3) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
- 4) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale.
- 5) Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
- 6) Promuove, d'intesa con Consorzi, Enti ed Aziende, tutte quelle iniziative necessarie per un corretto utilizzo del territorio e del sottosuolo nell'ambito delle leggi sulla difesa del suolo o sulla bonifica integrale e per la valorizzazione e tutela dell'ambiente.
- 7) Predispone idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di calamità.

ART. 7

LIMITI ALLE FUNZIONI

- 1) Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 8

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
- 3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 9

LA PROGRAMMAZIONE

- 1) Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
- 2) Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio, istituendo apposite consulte; la composizione, competenze e modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.
- 5) Promuove, garantisce e sostiene tutte quelle iniziative volte a favorire le pari opportunità per le donne e per gli uomini, istituendo una apposita commissione con la partecipazione di tutte le donne elette in Consiglio Comunale. Tale commissione si attiverà per l'approvazione di un apposito regolamento al fine di assicurare le pari dignità tra uomini e donne in conformità delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

La commissione esprimerà pareri e proposte che dovranno essere attentamente valutate e, ove compatibili con il programma e con la normativa vigente, recepite e fatte proprie dalla Giunta Municipale e dal Consiglio Comunale; potrà altresì in essere tutte le iniziative che riterrà opportune al fine di creare e stabilire un coordinamento continuativo con tutte le associazioni femminili presenti nel territorio.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

1) Il Comune riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e degli strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale ed attua, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

ART. 11

I REGOLAMENTI COMUNALI

1) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, redatti ed approvati dal Consiglio, al quale spetta competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

3) I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo Comunale dandone ampia diffusione ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO I

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 12

NORME GENERALI

1) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2) Spettano ad essi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
- 2) Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 3) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
- 4) Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente avviene nella I^a seduta del Consiglio, convocato dopo l'entrata in vigore di questa norma. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente.*

* comma modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale:

- 1) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali: salva l'ipotesi di cui all'art.48, 3° comma, D.Lvo n.267/2000, e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 4) approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
- 5) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- 6) approvare il conto consuntivo;

- 7) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- 8) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8) e 9);
- 9) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 10) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione e di decentramento;
- 11) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 12) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 13) affidare attività o servizi, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 14) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 15) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 16) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 17) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari responsabili dei servizi.
- 18) definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- 19) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 20) adottare ogni provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la competenza del Consiglio;
- 21) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze.

ART. 15

ELEZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato, con sistema maggioritario contestualmente al Sindaco;
- 2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
- 3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale rimane in carica per un periodo di cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 4) Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20

giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o quando egli stesso lo ritenga opportuno, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5) Si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.141 del D.Lvo n.267/2000;

6) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 16

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato, e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che abbia riportato elettoralmente la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

3) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale;

4) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

6) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7) Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato, nonché copia fotostatica dei provvedimenti con esenzione di spese.

8) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Ad essi si applica l'art.18 comma 9 dello Statuto Comunale. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 Agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

9) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere

assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141.

10) Un quarto dei Consiglieri attribuiti al Comune può richiedere l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta, indicandone i motivi.

11) Attese le vigenti disposizioni di legge, è facoltà di ciascun consigliere comunale di dichiarare e rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale e di rendere la pubblicità delle eventuali spese elettorali. Il consiglio disciplina con apposito regolamento le modalità e i criteri di presentazione di tale dichiarazione.*

* comma modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

ART. 17

REGOLAMENTO INTERNO

1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti, composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi rappresentati. *

2) Il regolamento determina le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento e le competenze delle suddette commissioni così che ciascuna corrisponda ad uno o più settori individuati sulla base della struttura organizzativa del comune.

3) Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.

4) Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per materia di loro competenza, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5) Le commissioni hanno funzioni propositive, consultive, preparatorie e referenti; per le questioni che rivestono particolare rilevanza civile sociale, possono essere allargate a rappresentanti della società civile.

6) Le commissioni possono altresì acquisire contributi e proposte avanzate da enti, associazioni, ordini e collegi professionali.

7) E' istituita la conferenza dei capi gruppo consiliari che sovrintende alle attività del Consiglio.

8) Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle commissioni consiliari permanenti.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può inoltre costituire nel suo seno Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai dirigenti comunali, della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente alla quale partecipano solo i Consiglieri di minoranza. *

* comma modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 19

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) E' l'organo esecutivo del comune con competenza residuale ed esercita, altresì, una funzione di promozione, di iniziativa, e di attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1) E' compito della Giunta in generale:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco e al Segretario;
- b) riferire ogni quadrimestre al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;
- c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2) In particolare:

- a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
- c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza;
- d) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dai relativi regolamenti;
- e) deliberare, nei casi di urgenza, variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 4° del D.Lvo n.267/2000;
- f) deliberare degli storni di fondi, che costituiscano prelevamento del fondo di riserva con le modalità, previsti dal regolamento di contabilità;
- g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche nei limiti di cui al precedente art. 14, punto 6, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- h) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera h) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- i) deliberare, nel rispetto dei criteri espressi dalle commissioni competenti e dagli appositi regolamenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- l) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- m) deliberare in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dal successivo art. 23 lettera c), in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi.

ART. 21

COMPOSIZIONE E DURATA

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori previsti dalla legislazione vigente. *

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3) Il Sindaco può nominare Assessore qualunque cittadino italiano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il Sindaco può anche conferire deleghe ai Consiglieri Comunali, o a qualsiasi cittadino italiano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; dette deleghe non possono essere intese se non come incarichi di collaborazione in un determinato campo a fini di informazione, sollecitazione e proposta, detti incarichi non comportano oneri a carico del Bilancio Comunale. *

La carica di Consigliere comunale è compatibile con quella di Assessore comunale.

4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5) Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, ovvero di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono esercitate ad interim dal Sindaco.

6) La Giunta rimane in carica, in ogni caso fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

* comma modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

ART. 22

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed esercita collegialmente le proprie funzioni.

2) A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materia, di indirizzo e controllo del settore cui è preposto.

3) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55.

4) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale.

5) La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

6) La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

- 7) Le procedure per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento.
- 8) La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 9) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 10) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 11) Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti.
- 12) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990.
- 13) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 14) Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 23

FUNZIONI E COMPETENZE

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 3) Il Sindaco:
 - a) convoca il primo Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza; *
 - b) rappresenta l'Ente anche in giudizio;
 - c) promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
 - d) coordina e dirige l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

g) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

i) indice i referendum comunali;

l) sospende cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;

m) promuove, conclude ed approva con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 34, comma 4, del D.Lvo n.267/2000, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;

n) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;

o) provvede all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori;

p) dà corso alle iniziative, mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate dai Consiglieri;

q) quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. Quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

r) può delegare quale ufficiale di governo, ad uno o più consiglieri comunali per particolari esigenze, specifici incarichi, nel rispetto dell' art. 54, 7° comma del D.Lvo, n.267/2000.

s) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4) Nella prima seduta di insediamento, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominato. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i 60 giorni successivi il Consiglio discute detto programma.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio Preventivo e del Bilancio Pluriennale.

Il Consiglio verifica l'attuazione del programma nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio. *

* comma modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

CAPO V

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA-REVOCA-SOSTITUZIONE

ART. 24

PROCEDIMENTO

- 1) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti Consiglieri;
- 3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione;
- 4) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

ART. 24 - BIS

DIMISSIONI,IMPEDIMENTO,RIMOZIONE,DECADENZA,SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

- 1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice – Sindaco.
- 2) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
- 3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente punto 1) trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 24 - TER

DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1) Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 25

PRINCIPI GENERALI

1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella di gestione - amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 26

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

1) Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente Statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art.11, punto2, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lvo n.267/2000..

2) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

La prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da parte dell'organo competente.

La seconda dopo l'espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati da contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.

3) Il regolamento organico del personale, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:

a) l'organizzazione degli uffici e servizi;

b) il ruolo organico del personale;

c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

d) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario dell'Ente e i Responsabili dei Servizi;

e) l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi di responsabilità gestionali non comprese nel presente Statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;

g) le norme di contenuto sociale in conformità agli accordi collettivi di lavoro;

h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedi mentali ed i responsabili del procedimento.

ART. 28

SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite nel regolamento.
- 2) Spetta in particolare al Segretario:
 - a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;
 - b) curare l'attuazione dei provvedimenti, firmando anche gli atti a rilevanza esterna strettamente riservati alla sua competenza ai fini correlativi;
 - c) provvedere ai relativi atti esecutivi;
 - d) partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e alla Giunta e redigere i relativi verbali;
 - e) coordinare l'attività tra gli organi politici e le strutture interne;
 - f) rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
 - g) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
 - h) proporre i provvedimenti per il miglioramento della efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
 - i) esercitare nei confronti del personale il potere disciplinare nel rispetto dell'apposito regolamento organico del personale;
 - l) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
 - m) esprimere pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico- amministrativa;
 - n) presiedere le aste, le licitazioni private e le Commissioni di gara, nel caso di assenza o di incompatibilità del responsabile del servizio, nonché le Commissioni di concorso nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo regolamento, limitatamente ai concorsi per la copertura dei posti apicali, nonché per la copertura dei posti di qualifica inferiore in caso di incompatibilità del responsabile del servizio.

ART. 29

INCARICHI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E COLLABORAZIONE ESTERNA

1) Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1) I responsabili dei servizi organizzano le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;

2) Spettano, altresì, ai responsabili dei servizi:

a) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

b) esprimere il parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 49 del D.Lvo, n.267/2000 ;

c) assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui é preposto, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza;

d) le altre responsabilità gestionali attribuite dai contratti collettivi e dai regolamenti.

ART. 31

RESPONSABILITA'

1) Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo - contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sotto poste al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale.

2) Essi sono, altresì, responsabili direttamente della legittimità e regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3) Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo procedimento.

4) I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

CAPO II

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32

DEMANIO E PATRIMONIO

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 33

TRIBUTI COMUNALI

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 34

ENTRATE DEL COMUNE

- 1) Le entrate del Comune sono costituite:
 - a) da entrate proprie;
 - b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) da trasferimenti erariali;
 - e) da trasferimenti regionali;

- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) da risorse per investimenti;
 - h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
 - 3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

ART. 35

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Entro la data prevista dal precedente art. 20, comma 2°, lettera b) ,la Giunta propone al Consiglio Comunale il Bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 6) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 7) Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 8) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

ART. 36

CONTRATTI

- 1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio competente indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

- 2) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
- 4) Per la stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune interviene il Responsabile del Servizio competente.

CAPO III

GESTIONE DEI SERVIZI E RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO

ART. 37

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- 1) Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può realizzare, nei modi e forme previste dal D.Lvo, n.267/2000, art. 30 e successivi, i seguenti strumenti:
 - a) la convenzione;
 - b) il consorzio;
 - c) l'unione con altro o più Comuni;
 - d) l'accordo di programma;

ART. 38

ALTRE FORME DI GESTIONE

- 1) Il Comune per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti, l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 39

INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale pubblico dell'Ente locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali.

2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni.

c) l'approvazione dei piani - programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;

d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni;

3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2°, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

CAPO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 40

CONTO CONSUNTIVO

- 1) Entro il termine stabilito nel precedente articolo 20 comma 2°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- 4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ed a esso allegati.

ART. 41

ORGANO DI REVISIONE *

- 1) L'organo di revisione è nominato come per legge e composto secondo la legislazione vigente.
- 2) Esso dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 5) L'organo di revisione può intervenire alle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale ed ha inoltre, l'obbligo di intervenire e fornire proposte in tutti quei casi previsti dal regolamento di contabilità.
- 6) Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
- 7) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8) La Giunta dovrà richiedere parere preventivo all'organo di revisione per tutte quelle modifiche nella disciplina degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'attività dell'Ente, quali condizioni di legittimità degli stessi.
- 9) Risponde della verità delle loro attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza

del mandatario osservando le norme del regolamento di contabilità.

10) Esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati nonché sulle variazioni di bilancio.

11) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

12) Relazona sul conto consuntivo e riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.

13) Formula proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

14) Esprime parere sui piani finanziari degli investimenti.

* articolo modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

ART. 42

CONTROLLO DI GESTIONE

1) La Giunta Comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio Comunale ed all'organo di revisione una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.

2) L'organo di revisione deve, comunque, almeno ogni trimestre, esercitare la vigilanza contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.

3) L'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. L'organo di revisione si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4) Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

5) Il Regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

6) Il Regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione dell'organo di revisione; la redazione dei processi verbali; l'indennità da corrispondere all'organo di revisione, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43

L'INIZIATIVA POPOLARE

- 1) Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare proposte di interventi di interesse generale.
- 2) Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
- 3) Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
- 4) Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
- 5) Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3° comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
- 6) Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.
- 7) Il Consiglio Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART. 44

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

- 1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire la effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
- 2) Il Comune può deliberare la consultazione di particolare categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
- 3) Il Comune istituisce un albo di tutte le associazioni presenti ed operanti nel territorio.
- 4) Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

ART. 45

REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il Sindaco indice referendum popolare consultivo in base a deliberazione approvata, dal Consiglio Comunale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati o su iniziativa di almeno 1/10 della popolazione risultante dall'ultimo censimento purché iscritto nelle liste elettorali del Comune, nonché dei cittadini residenti non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni. Tali referendum popolari devono riguardare atti generali di competenza del Consiglio, con l'eccezione:
 - a) dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio e all'organizzazione comunale;
 - b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e delle relative revoche o di declaratorie di decadenza;
 - c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - f) dei bilanci preventivi e consultivi;
 - g) degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questione di religione, di razza o di sesso.
- 2) Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

ART. 46

REFERENDUM PROPOSITIVO

- 1) Il Sindaco indice il referendum popolare propositivo deliberato dal Consiglio Comunale quando sia stata depositata presso la Segreteria una richiesta formulata da tre promotori ed accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno mille sottoscrizioni, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti, di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché di cittadini residenti che abbiano compiuto il 160 anno di età.
- 2) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo.
- 3) Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, i competenti organi del Comune abbiano deliberato, con la maggioranza dei due terzi e per ragioni di urgenza sul medesimo oggetto, il referendum è precluso.

ART. 47

DISPOSIZIONI COMUNI SUI REFERENDUM

- 1) Il Regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di associazioni, enti e gruppi organizzati alla campagna referendaria;
- 2) Il giudizio sull'ammissibilità della richiesta referendaria è rimesso al Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
Tale giudizio deve essere richiesto dal Comitato promotore ed espresso prima dell'inizio delle sottoscrizioni.
- 3) Partecipano al voto i cittadini come previsto nell'art. 46, comma 1°), e art. 47 comma 1°).
- 4) Gli organi competenti del Comune devono deliberare sull'oggetto del referendum entro sei mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto e i quesiti referendari abbiano riscosso il consenso della maggioranza assoluta dei voti espressi. La disciplina concernente il numero dei referendum annualmente consentiti, l'ordine, i tempi e le modalità di espletamento degli stessi è rimessa all'apposito regolamento.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 48

ISTRUTTORIA PUBBLICA

- 1) L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
- 2) Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'Assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
- 3) Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
- 4) Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
- 5) Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI AI CITTADINI

- 1) Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 2) Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, Enti e Associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
- 3) Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
- 4) Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

ART. 50

L'AZIONE POPOLARE

- 1) Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
- 2) Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 50 BIS *

IL DIFENSORE CIVICO. ELEZIONE, DURATA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

ABROGATO

* comma abrogato con deliberazione C.C. n° 26 del 24/11/2015.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 51

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

- 1) Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti di cui alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla entrata in vigore di questo.

ART. 52

VERIFICA DELLO STATUTO

- 1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, sulla base dei risultati delle consultazioni dei sindacati, associazioni, organizzazioni ed enti, che l'Amministrazione è impegnata ad attivare tempestivamente, assicurando altresì la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

ART. 53

VIGENZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applica la disciplina vigente in quanto compatibile.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 4) Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- 5) Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di cittadini.

SOMMARIO

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Poteri e funzioni
- Art. 2 Territorio - gonfalone - stemma
- Art. 3 Autonomia e partecipazione
- Art. 4 Servizi sociali
- Art. 5 Sviluppo economico
- Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 7 Limiti alle funzioni
- Art. 8 L'attività amministrativa
- Art. 9 La programmazione
- Art. 10 L'informazione
- Art. 11 I regolamenti comunali

TITOLO I - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO

- Art. 12 Norme generali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 13 Ruolo e competenze generali
- Art. 14 Attribuzioni del consiglio
- Art. 15 Elezione e durata
- Art. 16 Prerogative dei consiglieri comunali
- Art. 17 Regolamento interno
- Art. 18 Commissioni consiliari

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 19 Ruolo e competenze generali
- Art. 20 Attribuzioni della Giunta
- Art. 21 Composizione e durata
- Art. 22 Attività e funzionamento

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 23 Funzioni e competenze

CAPO V - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA-REVOCA-SOSTITUZIONE

Art. 24 Procedimento

Art. 24-bis Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

Art. 24-ter Divieto di incarichi e consulenze.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 25 Principi generali

Art. 26 Attività normativa regolamentare

Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 28 Segretario Comunale

Art. 29 Incarichi di responsabilità dei servizi e collaborazione esterna

Art. 30 Attribuzione dei responsabili dei servizi

Art. 31 Responsabilità

CAPO II - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32 Demanio e patrimonio

Art. 33 Tributi Comunali

Art. 34 Entrate del Comune

Art. 35 Bilancio e programmazione

Art. 36 Contratti

CAPO III - GESTIONE DEI SERVIZI E RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO

Art. 37 Forme associative e di cooperazione

Art. 38 Altre forme di gestione

Art. 39 Indirizzo - vigilanza e controllo

CAPO IV - CONTROLLO INTERNO

- Art. 40 Conto Consuntivo
- Art. 41 Organo di Revisione
- Art. 42 Controllo di gestione

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 43 Iniziativa popolare
- Art. 44 Organismi di partecipazione e consultazione
- Art. 45 Referendum consultivo
- Art. 46 Referendum propositivo
- Art. 47 Disposizioni comuni sui referendum

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 48 Istruttoria pubblica
- Art. 49 Diritto di accesso ai provvedimenti e informazione ai cittadini
- Art. 50 Azione popolare

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 51 Regolamento di attuazione dello Statuto
- Art. 52 Verifica dello statuto
- Art. 53 Vigenza dei regolamenti comunali
- Art. 54 Entrata in vigore